



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 8/15

Dec. n. 10/15

Il giorno 10 giugno 2015, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dalla MAZZOTTI Racing s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., signor Davide MAZZOTTI, con sede legale in Ravenna (RA) alla via Romea Vecchia n. 126, quale titolare del Team DE.DO.MAX R.T. - licenza n. T046/2015, nonché dal signor Gianluca ZANNONI, residente in San Mauro Pascoli (FC), alla via San Giuseppe n. 1520, tesserato 2015 con il M.C. "NUOVO M.C.R. PASOLINI", con tessera n.15100555, quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore K. Z., (...) omissis (...) tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "NUOVO

M.C.R. PASOLINI", con tessera n.15100556 e licenza Junior Velocità n. I00357, entrambi rappresentati dall'avv. Luigi Alfonso Bilanzuoli, con studio in Calcinelli di Saltara (PU), alla via Flaminia n. 57/15, in virtù di procura in calce al ricorso;

avverso il provvedimento di esclusione del 26.4.2015 comminato dal C.d.G.D. Cosimo Zammarano, nel corso del 2° round del Campionato Italiano Velocità, svoltosi a Misano, classe Premoto 3 al predetto pilota Z. K., contrassegnato dal n. di gara III, a causa del mancato superamento della prova fonometrica della motocicletta dal medesimo condotta, effettuata alla fine della citata gara

In particolare, i ricorrenti, dopo aver elencato le doti sportive del piccolo pilota K. Z. e, sulla scorta di esse, chiesto la sospensione del provvedimento impugnato (poi rigettata), hanno dedotto che: - nel caso di specie vi è stata una assoluta mancanza di «*elementi di certezza nella rilevazione fonometrica posta alla base dell'effetto sanzionatorio*», poiché il Team ricorrente, nella immediatezza della effettuazione della prova fonometrica suddetta, avevano segnalato che la motocicletta di K. Z. si trovava nel *range* dei limiti imposti già prima della gara e, di conseguenza, la misurazione dei decibel in prova era da considerarsi "*viziata a causa di un malfunzionamento del cruscotto (CONTAGIRI) digitale*"; - la misurazione non era stata eseguita con le stesse modalità per tutti i veicoli e, pertanto, essa non poteva considerarsi attendibile; - la misurazione non prevedeva l'"errore sistematico" del cruscotto (CONTAGIRI) nell'ambito delle tolleranze previste dal regolamento, quantificabile in misura superiore a quella applicata del 5%; - la misurazione effettuata non poteva considerarsi "assoluta" poiché mancavano i certificati di calibrazione di entrambi gli strumenti, né, allo stesso modo, poteva considerarsi "relativa", in quanto non effettuata con gli stessi strumenti di misurazione per tutti.

A sostegno delle propri tesi, in ogni caso, la Mazzotti Racing S.r.l. ed il signor Gianluca ZANNONI, n.q., dichiaravano che quanto dedotto in ricorso era frutto di disquisizioni puramente tecniche elaborate dal proprio consulente tecnico di parte, l'Ing. Alessandra Salviuolo, nominato «*al fine di verificare la legittimità delle*

motivazioni poste dalla FIM alla base della squalifica ivi contestata» e che, eventualmente, era disponibile ad essere ascoltata.

Ciò posto, i ricorrenti, chiedevano annullarsi il provvedimento di esclusione del 26.4.2015 adottato dal C.d.G.D. al termine del 2° round del Campionato Italiano Velocità(cod. manif. NAX01), con ogni conseguenza sulle relative classifiche.

Concludevano, quindi, per la illegittimità del provvedimento impugnato, chiedendone l'integrale annullamento.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dai ricorrenti, non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Invero, l'esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché della normativa di riferimento, non consente a questo Giudice di accogliere le richieste ivi contenute, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Le circostanze rappresentate in questa sede dai ricorrenti sono state oggetto di una lunga e complessa istruttoria, compiuta anche attraverso il parere reso dalla Commissione Sportiva Nazionale, interpellata in occasione di tutti i ricorsi sportivi, nonché dei Commissari Tecnici della stessa. Difatti, la delicatezza della materia sottoposta a codesto Organo di Giustizia, ha imposto l'approfondimento di tutti gli eventi lamentati dai ricorrenti stessi nell'atto di gravame, attraverso l'accurato esame degli atti ufficiali della gara di Misano del 22.4.2015 e di cui è stata disposta l'acquisizione al fascicolo di ufficio.

In buona sostanza, i ricorrenti, ognuno nella propria qualità, si dolgono della esclusione comminata al pilota K. Z., al termine della gara C.I.V. citata, a causa del superamento della moto di questi, del limite fonometrico previsto dal regolamento. Come è noto, la prova fonometrica è quella verifica cui vengono sottoposte le motociclette dei primi tre classificati di ogni categoria (quella cui appartiene lo

ZANNONI, la Premoto 3, viene, poi, ulteriormente sottoposta anche al cosiddetto “banco prova”) e si sostanzia nella misurazione della rumorosità del mezzo attraverso un apparecchio detto “fonometro”, che altro non è che un microfono che “raccolge” il rumore emesso dalla moto stessa, “lanciata” ad un determinato numero di giri (misurato dal contagiri della moto stessa) e lo esprime nella unità di misura corrispondente, cioè in decibel (db/A).

Il giorno 26 aprile 2015, il pilota K. Z., contrassegnato dal n. III, giunto terzo, è stato escluso dalla gara C.I.V. disputatasi a Misano, perché la sua motocicletta è risultata troppo rumorosa di 5,5 db/A (e non di 0,5 db/A come affermato dai ricorrenti), rispetto al limite di 100 db/A previsto dal regolamento Annesso Velocità.

Fatta questa breve premessa, va osservato quanto segue.

I. *In primis*, non può non rilevarsi come i ricorrenti, nell'evidenziare, a loro dire, «la assoluta mancanza di elementi di certezza nella rilevazione fonometrica posta alla base dell'effetto sanzionatorio», sono incorsi in una evidente contraddizione allorquando hanno affermato che, in realtà, il veicolo «era certamente nel range di limiti fonometrici in quanto erano state effettuate prime della gara ripetute misurazioni da parte del Team», per poi sostenere, immediatamente dopo, che «la misurazione dei decibel era viziata a causa di un malfunzionamento del cruscotto (CONTAGIRI) digitale». Pare di comprendere che il contagiri della moto dello Z. K. (che, al pari di quelli delle altre moto, è il contagiri che funge per effettuare la prova fonometrica) funzionasse benissimo nel corso delle verifiche effettuate dal Team prima della gara e che non funzionasse affatto in sede di prova fonometrica effettuata dai Commissari Tecnici F.M.I.

Tale considerazione prelude alla infondatezza degli ulteriori motivi che i ricorrenti hanno addotto a sostegno della illegittimità del provvedimento di esclusione comminato al pilota K. Z..

Essi, infatti, nel corpo dell'atto di gravame, hanno discettato circa le definizioni dei diversi metodi di misurazione esistenti e hanno evidenziato come, a loro dire, quello utilizzato per effettuare la prova fonometrica *de qua* non fosse

assolutamente oggettivo, ma soggettivo, in quanto il contagiri di ogni motocicletta sottoposta a verifica era diversamente tarato da moto a moto, poiché «*sottoposto a trattamenti matematici non oggettivi ma soggettivi*». Appare, in realtà, difficile ritenere che la matematica, in sé, non sia una scienza oggettiva (il famoso brocardo “*La matematica non è un’opinione*” può rendere l’idea al riguardo) e sostenere che i diversi Team partecipanti tarano i contagiri delle proprie moto secondo le proprie esigenze, rendendo, di conseguenza, inattendibile ogni prova fonometrica, è quanto mai azzardato. Il metodo di misurazione della rumorosità delle motociclette sottoposte a verifica è sempre stato il medesimo, così come innanzi detto, ed è sempre stato accettato da tutti i Team senza obiezioni di sorta: sostenere che esso non sia valido allorquando il risultato non è favorevole equivale a dire che lo stesso risultato non sarebbe attendibile nemmeno in caso positivo e, quindi, in caso di contenimento della rumorosità del mezzo nei limiti imposti dal regolamento. In sintesi, ci si lamenta, anche in questa sede, della presunta inattendibilità degli strumenti usati per la misurazione (tra l’altro della propria motocicletta), solo quando non si superano le relative prove.

II. Anche il secondo motivo di ricorso non coglie nel segno e le argomentazioni ivi contenute devono essere disattese. In questo caso, la discettazione dei ricorrenti è relativa alle diverse tipologie di errore da cui può essere affetta una determinata misurazione. I ricorrenti hanno sostenuto, appunto, che «*tra le principali cause degli errori sistematici troviamo proprio l’errore strumentale, dovuto a strumenti difettosi o non correttamente calibrati*» e che, nel caso del pilota K. Z., tale tipo di errore non può essere previsto nell’ambito della tolleranza del 5%, così come prevista, che considera esclusivamente l’errore statistico. Tale considerazione, oltre ad essere del tutto indimostrata, come detto, non può considerarsi efficace ai fini delle richieste avanzate dai ricorrenti in questa sede. Indipendentemente dalla taratura del contagiri e del suo eventuale errore “sistematico” di cui si è già discusso, va, invero, osservato, che la percentuale di tolleranza applicata ai parametri di misurazione nell’ambito della prova fonometrica non è, come affermato

dai ricorrenti, pari al 5%, ma è di gran lunga superiore. Deve rammentarsi, infatti, che la motocicletta del pilota K. Z. ha superato il limite di regolamentare pari a 100 db/A di 5,5 db/A e non di 0,5 come i ricorrenti stessi vorrebbero far credere, applicando, matematicamente, la tolleranza del 5%. In altri termini, il limite da non superare nella prova fonometrica non è di 105 db/A ma di 100 db/A: i 5 db/A in più rappresentano proprio quella percentuale di tolleranza delle misurazioni che avvengono attraverso determinate strumentazioni tarate secondo parametri il più possibile obiettivi. Sul punto vi è da aggiungere che dall'esame dei tabulati delle prove fonometriche e così come ha avuto modo di evidenziare il C.T. Daniele Infante nella sua relazione acquisita agli atti, effettuate anche nei giorni precedenti la gara C.I.V. di Misano del 26 aprile 2015, la motocicletta dello Z. K. aveva evidenziato delle rumorosità notevoli con il superamento del limite di 100 db/A (venerdì 24.4.2015: 104,8 db/A, sabato 25.5.2015: 104,9 db/A, domenica 26.4.2015: 105,5 db/A): alla fine della gara, infatti, nonostante la prova fonometrica, come risulta dagli atti, sia stata effettuata una volta che la moto si fosse raffreddata, essa è risultata – comunque – non rientrante nei parametri regolamentari, comportando la esclusione dalla gara dello Z. K. medesimo.

III. Del pari, anche il terzo motivo di ricorso è destinato ad essere respinto. Questa volta la differenza evidenziata dai ricorrenti afferisce a quella tra misurazione assoluta e relativa; essi ritengono, quindi, che la misurazione effettuata sulla motocicletta del pilota K. Z. non può considerarsi “assoluta”, poiché lo strumento utilizzato (CONTAGIRI; *rectius*: fonometro) era sprovvisto del certificato di calibrazione, né, tantomeno, poteva ritenersi “relativa”, in quanto ogni Team aveva a disposizione un diverso strumento di misurazione ai fini della effettuazione della prova (CONTAGIRI).

Tali considerazioni sono ampiamente smentite dalle osservazioni tecniche del Commissario Fonometrista F.M.I., Domenico Palazzetti, in servizio a Misano il 26 aprile 2015, la cui relazione è stata acquisita agli atti del fascicolo. Quanto da lui affermato è pienamente condivisibile: egli oltre a spiegare dettagliatamente le

caratteristiche evidentemente rumorose della moto dello Z. K: in sede di prova, ha attestato che il fonometro utilizzato per la prova medesima era munito di regolare certificazione rilasciata dal laboratorio del Sistema Accredia LAT 042 dell'8.1.15 e che la calibrazione di tale strumento era avvenuta proprio nella mattinata del 26 aprile 2015, allegando, all'uopo, documentazione fotografica di riferimento, anch'essa acquisita.

Orbene, di tali risultanze obiettive non si può dubitare, anche perché, come ha avuto modo di evidenziare il medesimo C.F. Palazzetti, se fosse reale quanto sostenuto dai ricorrenti, ogni misurazione ed ogni prova fonometrica effettuata, anche su altri motocicli, nella medesima occasione, dovrebbe essere considerata aleatoria e, quindi, errata. Ma così non può essere, atteso che ogni misurazione effettuata sulle motociclette partecipanti al C.I.V., anche nei giorni precedenti la gara del 26.4.2015 (così come è avvenuto per quella del pilota K. Z.), è risultata omogenea nei risultati, avendo ogni moto verificata mantenuto uno standard uniforme e coerente in ogni prova.

Infine, per completezza, va detto che le affermazioni dei ricorrenti circa il mancato funzionamento del contagiri della motocicletta, risultano ulteriormente smentite da quanto accertato dall'operatore F.M.I. del banco prova in servizio alla gara C.I.V. di Misano il 26.4.2015, signor Michele D'Alessio. Le osservazioni tecniche di quest'ultimo, acquisite agli atti, certificano, senza dubbio, che il contagiri della motocicletta dello Z. K in sede di verifica, nonché al banco prova (cui viene sottoposta la categoria Premoto 3), risultava perfettamente funzionante. Infatti, nel caso di specie, dopo la prova fonometrica, il D'Alessio ha sottoposto la moto dello Z. K. (n. III) al rilevamento della sua potenza (quindi, al rilevamento dei giri motore) e il risultato tra la lettura del numero di giri riportata sul cruscotto del motociclo e la lettura del numero di giri fornita dal software del banco prova non ha evidenziato «nessuna discrepanza».

A questo punto, la tesi esposta dai ricorrenti in questa sede, non essendo supportata da dati oggettivi, tecnici o matematici asseverati da un proprio tecnico


di parte, tra l'altro, solo asseritamente nominato, appare priva di qualsivoglia dimostrazione, anche dal punto di vista meramente pratico.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- RIGETTA il ricorso;
- DISPONE, ai sensi dell'art. 63 R.d.G., che la tassa federale versata sia incamerata dalla F.M.I.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Luigi Alfonso Bilanzuoli;
- Mazzotti Davide;
- Zannoni Gianluca, (quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Z. K.);
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Co. Re. Marche;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.